

762/19



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione civile

DECRETO PER SVOLGIMENTO UDIENZE TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA DICEMBRE 2020

Il Giudice

Atteso il perdurare dell'emergenza epidemiologica occasionata dalla diffusione del virus COVID-19 ed al fine di contenerne gli effetti;

visto il carico giudiziario, in sede civile, assegnato a questo Giudicante in materia di licenza e convalida di sfratto, locazioni, opposizioni a ordinanza-ingiunzione, rogatorie nazionali ed internazionali;

visto il carico giudiziario, in sede penale, assegnato a questo Giudicante in materia di procedimenti monoeratici a citazione diretta;

ritenuto come, al precipuo fine di compendiare le imprescindibili esigenze, da un lato, di tutela della salute pubblica, scongiurando assembramenti di persone sia in udienza che al momento di attendere la chiamata della stessa all'interno del palazzo di Giustizia, e, dall'altro, di garanzia dell'effettivo sviluppo del contraddittorio processuale tra le parti in causa, sia opportuno e necessario procedersi alla celebrazione delle udienze tramite trattazione scritta, altresì provvedendo al differimento delle udienze fissate per assunzione di testi e/o interrogatorio formale delle parti previa, tuttavia ed in ogni caso, audizione dei di loro procuratori;

fatto salvo ogni eventuale provvedimento di modifica e/o revoca in ulteriore adeguamento all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto;

visti gli atti relativi ai procedimenti civili:

a) già chiamati all'udienza del 01.12.2020:

R.G. n.° 761/2019

R.G. n.° 2848/2019

R.G. n.° 2861/2019

b) già chiamati all'udienza del 03.12.2020:

R.G. n.° 2309/2020

c) già chiamati all'udienza del 04.12.2020:

R.G. n.° 3113/2018

R.G. n.° 2587/2017

- R.G. n.° 1703/2020
d) già chiamati all'udienza del 11.12.2020:
R.G. n.° 3532/2018
R.G. n.° 3803/2018
R.G. n.° 3184/2019
R.G. n.° 2580-1/2020
e) già chiamati all'udienza del 15.12.2020:
R.G. n.° 3084/2019
f) già chiamati all'udienza del 18.12.2020:
R.G. n.° 1630/2017
R.G. n.° 119/2020
R.G. n.° 4390/2018

DISPONE

Che i processi tutti sopra elencati vengano trattati alle stesse date parimenti sopra indicate previa loro rifissazione, in ciascuna udienza medesima, alle ore 12.30.

DISPONE


Che le udienze come sopra fissate si svolgano mediante il deposito in via telematica di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza [con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze e partita indicazione, in ogni caso, anche per le istanze inerenti il mero sviluppo processuale, di quelle in via di principalità avanzate e di quelle in via subordinata per il caso di mancato accoglimento di quelle proposte in via principale (per esempio: richiesta di fissazione udienza per rassegnazione conclusioni in caso di mancato accoglimento delle istanze istruttorie, previa assegnazione di termine per il deposito di memorie difensive *ex art. 429, comma 2, c.p.c.*)] e, se del caso, tramite rinvio a quelle già formulate in specifico atto in precedenza già depositato, da depositarsi sino a giorni 10 (dieci) antecedenti ciascuna udienza come sopra fissata stessa e, per repliche, sino a giorni 5 (cinque) antecedenti parimenti la medesima.

INVITA

I procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità, in allegato alle suddette note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul processo civile telematico medesimo.

DISPONE

Che quelle, tra le udienze come sopra fissate, già calendarizzate per assunzione di prova testimoniale e/o interrogatorio formale delle parti, saranno egualmente trattate nelle predette forme (tramite deposito in via telematica delle suddette "note di trattazione scritta" ed altrettanto nel rispetto dei suddetti termini antecedenti ciascuna udienza come sopra fissata) senza, tuttavia, procedersi all'assunzione dei testi (che le parti, nel caso di già intervenuta loro intimazione, provvederanno a controcitare affinché



non compaiano) e/o all'interrogatorio formale delle parti, ma per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per la prosecuzione del giudizio.

DISPONE

Altresì che quelle, tra le udienze come sopra fissate, già calendarizzate per conferimento dell'incarico peritale a nominato Consulente Tecnico d'Ufficio, saranno egualmente trattate nelle predette forme (tramite deposito in via telematica delle suddette "note di trattazione scritta" ed altrettanto nel rispetto dei suddetti termini antecedenti ciascuna udienza come sopra fissata) ed in esse l'accettazione dell'incarico ed il giuramento del Consulente Tecnico d'Ufficio medesimo saranno prestati tramite dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositarsi nel fascicolo telematico (secondo le modalità, e come da modulo, che saranno indicate, ed allegato, a verbale di udienza e che sarà notificato, unitamente al verbale stesso, ad opera della Cancelleria, al nominato Consulente Tecnico d'Ufficio).

AUTORIZZA

Le Amministrazioni Pubbliche, non aventi accesso al processo civile telematico, ai depositi degli atti e documenti tutti sopra indicati tramite messaggio di posta elettronica certificata inoltrato all'indirizzo civile.tribunale.alessandria@giustiziacert.it, con conseguente loro inserimento, ad opera della sin d'ora demandata Cancelleria, all'interno del fascicolo telematico tramite gli applicativi in uso.

AVVERTE

Che il mancato deposito nei termini sopra indicati, ad opera delle parti tutte costituite, di entrambe le suddette "note di trattazione scritta", con riferimento alle udienze tutte sopra indicate e indipendentemente dagli incumbenti in esse fissati, sarà considerato quale mancata comparizione delle parti stesse ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 181, 309 c.p.c.

AVVERTE

Che l'orario di fissazione di ciascuna udienza sopra indicato (ore 12.30) costituirà, sia per le parti che per il Giudice, il momento a decorrere dal quale dovrà essere adottato (nella contestualità dell'udienza stessa per il caso di sottoposizione della causa al rito del lavoro, al rito di cui all'art. 447 *bis*, c.p.c., al rito di cui all'art. 6, D.L.vo n.° 150/2011, di decisione a seguito di trattazione *ex art.* 281 *sexies* c.p.c., di pronuncia di ordinanza in udienza *ex art.* 176, comma 1, c.p.c.) il relativo provvedimento giurisdizionale.

MANDA

La Cancelleria:

- 1) ad inserire il presente decreto in ciascun fascicolo processuale relativo a ciascun sopra elencato procedimento pendente innanzi questo Giudicante;
- 2) a comunicare conseguentemente il presente decreto alle parti in ciascun procedimento stesso costituite;
- 3) a comunicare il presente decreto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria;
- 4) ad affiggere il presente decreto all'Albo del Tribunale di Alessandria;



Alessandria, lì 30 ottobre 2020

Il Giudice
Dott. Diego Gandini

